

DETERMINAZIONE N. 097 / S.G.

Oggetto:

MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER CONSENTIRE L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CAMERALI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. CERTIFICAZIONI CAMERALI CON DICITURA "ANTIMAFIA".

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012) – che, all'art.15, detta **“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”**, apportando modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Richiamato l'articolo 40 del D.P.R. 445/2000 in base al quale **“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**;

Richiamato l'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 che dispone: **“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”**;

Richiamato l'art. 72 del D.P.R. 445/2000, primo comma, secondo cui **“Ai fini**

*dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”;*

Richiamato l'art. 72 del D.P.R. 445/2000, secondo comma, che sancisce: *“Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”;*

Richiamato il capo V del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, recante norme in tema di *“Dati delle Pubbliche Amministrazioni” e servizi in rete”;*

Richiamato il capo VIII del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, recante norme in tema di *“Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione”* che regolano la materia dei dati delle amministrazioni pubbliche, l'accesso telematico ed il riuso degli stessi nonché le modalità di fruizione;

Richiamato, in particolare, l'art. Art. 50 del CAD (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni) il quale prevede che: *<< --1. -- I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. -- 2. -- Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi*

*i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima (salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive); e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. -- 3. -- Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto>>;*

Richiamato, inoltre, l'art. 12 del CAD (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa) che al comma 2 prevede: << **Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.>>**

Letta la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2011 del 22/12/2011 avente ad oggetto “**Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12/11/2011, n. 183**”

Richiamato l'atto di organizzazione e informazione n.8/2011 con il quale venivano disposte misure organizzative provvisorie ed urgenti al fine di dare immediata attuazione alle previsioni normative sopra citata già a partire dal 1° gennaio 2012 ed in attesa della implementazione di infrastrutture informatiche di accesso via web alle banche dati camerali;

Visto il comma 3-bis dell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 che prevede: **(3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto**

*legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia").*

Preso atto che la società informatica del sistema camerale InfoCamere, su indicazione del sistema camerale nazionale, ha predisposto un apposito servizio per l'accesso alle banche dati camerali e in particolare:

- è stato realizzato e rilasciato il data 30 aprile 2012 un sito internet denominato:
  - <<*verifiche PA – il servizio delle camere di commercio per le Pubbliche Amministrazioni per la verifica dell'autocertificazione d'Impresa*>> raggiungibile all'indirizzo web: <https://verifichepa.infocamere.it>
- è stata realizzata una posta applicativa del sistema SPC (Sistema Pubblico di Connettività) come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale per consentire l'accesso completamente automatizzato (*application to application*) a favore di quelle amministrazione che necessitano l'acquisizione in modo massivo delle informazione contenute nelle banche dati camerali;

Considerato che i servizi sopra descritti, poiché sono rilasciati in modo centralizzato, consentono all'utenza di rivolgersi ad un unico punto di accesso per l'acquisizione di informazioni che altrimenti dovrebbero richiedere a ciascuna Camera di Commercio competente per la sede dell'impresa interessata con notevole economia di tempi e procedure;

Considerato che, tramite i citati canali di accesso, saranno resi disponibili:

- il servizio che consente, previo inserimento dei dati identificativi dell'impresa e dei dati relativi al procedimento di riferimento, l'acquisizione di un **prospetto contenente dati del Registro delle Imprese inerenti la posizione ricercata**;
- il servizio che permette di effettuare ricerche di **elenchi di PEC** (Posta Elettronica Certificata), mediante i seguenti parametri: codice Comune e codice ATECO (attività economica). A seguito della ricerca, si potrà ottenere un elenco contenente, per ciascuna impresa, oltre al relativo indirizzo di PEC, la denominazione, il codice fiscale, la sigla della provincia ed il numero REA.

Considerato che l'accesso al Servizio da parte del “**fruitore**” (Amministrazione Pubblica e/o soggetto privato gestore di un servizio pubblico) e, segnatamente, del suo “**incaricato**” (funzionario addetto alla verifica delle autocertificazioni) avviene attraverso le credenziali (user-id e password) che vengono comunicate all'indirizzo PEC istituzionale del “fruitore” dichiarato nel modulo di richiesta di accesso all'area riservata (allegato “A”) del sito <https://verifichepa.infocamere.it>. e risultante dall'indice delle Pubblica Amministrazioni accessibile dal sito <http://www.indicepa.gov.it> . Tali credenziali saranno abilitate all'accesso al Servizio a seguito dell'accettazione delle convenzioni allo scopo elaborate;

Visto il testo della bozza di convenzione per l'accesso ai documenti per la verifica delle autocertificazioni dell'impresa allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B”;

Visto il testo della bozza di convenzione per l'acquisizione degli elenchi delle PEC delle società allegato al presente provvedimento sotto la lettera “C”;

Visto che le modalità di fruizione dei servizi di cui al sito internet “**verifiche PA**” sono particolarmente semplici da utilizzare e compiutamente descritte nell'apposito manuale per l'utente (disponibile “*on line*”) pubblicato nella sua versione 1.0.0 in data 19/04/2012 ed allegato sotto la lettera “D”

Preso atto che, a seguito di intese intercorse tra l'Unioncamere nazionale e il Ministero dell'Interno, le informazioni antimafia non saranno accessibili attraverso i servizi centralizzati di cui sopra;

Visto che il sito internet “**verifiche PA**” è assistito da un servizio di *call center*, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00, in grado di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, ed eventualmente comunicare all'utente l'indirizzo PEC istituzionale della Camera di Commercio al quale può essere inviata una richiesta di accesso ad informazioni non rilasciate dal sito stesso;

Vista la previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.L. n. 5/2012, sopra richiamata, sulla base della quale ,<<... ***le amministrazioni acquisiscono d'ufficio e la certificazione camerale con la dicitura antimafia***>>;

Richiamato Art.72 (L) del D.P.R. n.445/2002 (Responsabilità in materia di

accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) il quale recita:

1. *Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.*
2. *Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.*
3. *La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.*

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare Infocamere a concedere l'accesso ai dati del Registro delle Imprese sia alle Amministrazioni Pubbliche sia ai privati gestori di servizi pubblici attraverso gli strumenti tecnologici sopra descritti (sito "verifiche PA" e "porta applicativa SPC") secondo le modalità e i termini di cui alle convenzioni e ai documenti allegati sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" che si approvano;
- 2) di adottare, a decorrere dal 1° giugno 2012, le sotto riportate misure organizzative che modificano ed integrano le previsioni dell'atto di organizzazione n. 8/2011.
  - a. tutte le richieste di accesso al registro delle imprese da parte di Amministrazioni Pubbliche e di privati gestori di pubblici servizi sono esitate solo ed esclusivamente per il tramite dei servizi centralizzati di cui al punto 1 fatta eccezione per la certificazione camerale con dicitura "antimafia".
  - b. la certificazione camerale con dicitura "antimafia" viene rilasciata alle sole Amministrazioni Pubbliche che ne facciano richiesta con messaggio di Posta

Elettronica Certificata dal proprio indirizzo PEC istituzionale (come risultante dall'indice delle PA) all'indirizzo PEC istituzionale della Camera di Commercio [cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it) e limitatamente alle imprese con sede legale in provincia;

- c. la certificazione camerale con dicitura “antimafia” non viene rilasciata ai privati gestori dei servizi pubblici che dovranno rivolgersi alla competente Prefettura;
  - d. a decorrere dal 1° giugno 2012 viene dismesso l'indirizzo PEC [visurepa@ps.legalmail.camcom.it](mailto:visurepa@ps.legalmail.camcom.it) ed interrotte altre forme di accesso ai dati del registro delle imprese diverse da quelle previste con il presente provvedimento;
  - e. sono individuati, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000, quali uffici responsabili per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti, nei casi in cui il servizio centralizzato non è in grado di fornire i dati o gli accessi richiesti, gli uffici titolari delle banche dati competenti in relazione alla richiesta di accesso a informazioni/dati tenuti dalla Camera di Commercio. In particolare il funzionario preposto all'ufficio camerale titolare della banca dati – ricevuta tempestivamente dall'ufficio Protocollo generale la richiesta pervenuta alla PEC istituzionale dell'ente – è responsabile della corretta e tempestiva evasione nei termini di legge (30 giorni) della richiesta mediante inoltro del dato/informazione (ovvero della la comunicazione di diniego all'accesso se il dato non può essere rilasciato) alla PEC istituzionale del richiedente;
- 3) di dare pubblicità alle disposizioni di cui ai punti precedenti mediante pubblicazione sul sito camerale e comunicazione da inviare agli indirizzi PEC istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati gestori di pubblici servizi della provincia;
- 4) di rilasciare alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, previo versamento dell'importo dei diritti di segreteria ovvero degli ulteriori costi di elaborazione, tutti quei dati/informazioni riconducibili alle previsioni di cui all'art. 50, comma, 2 del CAD allorquando gli stessi, pur necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, per essere estratti, elaborati ovvero resi in qualunque modo disponibili risulta necessario ricorrere ad

“elaborazioni aggiuntive”;

5) di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale.

Pesaro, 29 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fabrizio Schiavoni



## **Modulo di richiesta di accesso all'area riservata**

(identificativo richiesta: N06801)

Il sottoscritto LORENO ZANDRI, nato a AARBERG, SWITZERLAND il 15/08/1961, C.F. ZNDLRN61M15Z133C, Indirizzo PEC [loreno.zandri@ps.legalmail.camcom.it](mailto:loreno.zandri@ps.legalmail.camcom.it), ufficio di appartenenza \_\_\_\_\_, sito a \_\_\_\_\_, meglio identificato nel documento di identità allegato, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

### **DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

di essere munito dei necessari poteri per richiedere, ai fini dell'espletamento delle attività a cui è preposto nell'Amministrazione di appartenenza, in nome e per conto di quest'ultima come di seguito individuata:

Denominazione PA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino

Codice iPA: cciaa\_pu

PEC PA: [cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it)

Categoria PA: Camere di commercio industria artigianato e agricoltura

l'accesso all'area riservata del sito web <https://verifichepa.infocamere.it>, dedicata ai servizi messi a disposizione dal sistema camerale, attraverso il sistema informatico nazionale della società InfoCamere, in favore delle Pubbliche Amministrazioni per le finalità di cui all'art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183, (c.d. "decertificazione") ed ai sensi dell'art. 16, comma 10, Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (estrazione elenchi PEC), e per l'effetto

### **RICHIESTE**

il rilascio delle credenziali (user-id e password) per l'accesso alla predetta area riservata;

### **PRENDE ATTO ED ACCETTA**

con la sottoscrizione del presente modulo di attivazione, di assumere l'onere di custodire le credenziali assegnate, adottando tutte le misure idonee ad impedirne la conoscibilità a soggetti terzi e l'utilizzo non autorizzato, nonché di accedere ai servizi esclusivamente nell'ambito e per le finalità necessarie all'espletamento delle attività a cui è preposto nell'Amministrazione di appartenenza. A tal fine, il sottoscritto esonera espressamente il sistema camerale e la società InfoCamere, in qualità di gestore informatico dei servizi, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'utilizzo illegittimo o non autorizzato da parte del sottoscritto e/o di terzi delle credenziali di accesso assegnate. Le credenziali di accesso verranno inviate all'indirizzo di PEC dell'Amministrazione sopra indicato entro 48 ore lavorative dalla ricezione del presente modulo, previa verifica della completa e corretta compilazione dello stesso. Dopo il primo accesso, per ragioni di sicurezza, sarà necessario procedere alla variazione della password inviata. Il sistema camerale, attraverso la società Infocamere, si riserva in ogni momento la facoltà di modificare le procedure di autenticazione e le condizioni di accesso all'area riservata del sito web e le relative funzionalità messe a disposizione al suo interno, dandone comunicazione nella home-page o con altra modalità ritenuta opportuna.

Si dichiara di aver preso espressa visione, prima della compilazione del presente modulo, dell'informativa sul trattamento dei dati di cui art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. resa disponibile nella sezione web dedicata alla richiesta di accesso all'area riservata <https://verifichepa.infocamere.it>, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente modulo.

\_\_\_\_\_   
Data

\_\_\_\_\_   
Firma

*Stampate questa pagina, compilate in stampatello il modulo in ogni sua parte, poi firmatela e speditela via fax al numero 06/44285667 insieme alla fotocopia fronte-retro leggibile del documento d'identità del sottoscrittore*



## CONVENZIONE

### 1. Definizioni

**1.1 Camere di Commercio:** gli enti pubblici di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che, attraverso la propria società consortile InfoCamere, svolgono le funzioni di tenuta e gestione del Registro delle Imprese.

**1.2 InfoCamere:** la società consortile di informatica per azioni delle Camere di Commercio, che, in qualità di gestore informatico, mette a disposizione i servizi di accesso telematico al Registro delle Imprese.

**1.3 Fruitore:** la Pubblica Amministrazione iscritta all'iPA, che richiede l'accesso al Servizio per le finalità di cui all'art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. "decertificazione").

**1.4 Incaricato:** il soggetto che, per l'espletamento delle attività a cui è preposto nell'Amministrazione di appartenenza, ha già richiesto, in nome e per conto del Fruitore, il rilascio delle credenziali di accesso all'area riservata del sito web <https://verifichepa.infocamere.it>.

### 2. Oggetto e modalità di accesso

**2.1** Con la presente Convenzione InfoCamere, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, concede al Fruitore e, segnatamente, al suo Incaricato l'accesso al servizio messo a disposizione dal sistema camerale alla Pubblica Amministrazione iscritta all'iPA per le finalità di cui all'art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (di seguito "Servizio").

Il Servizio consente, previo inserimento dei dati identificativi dell'impresa e dei dati relativi al procedimento di riferimento, l'acquisizione di un prospetto contenente dati del Registro delle Imprese inerenti la posizione ricercata.

**2.2** L'accesso al Servizio da parte del Fruitore e, segnatamente, del suo Incaricato avviene attraverso le credenziali (user-id e password) già rilasciate all'indirizzo PEC del Fruitore dichiarato nel modulo di richiesta di accesso all'area riservata del sito <https://verifichepa.infocamere.it>.

Tali credenziali saranno abilitate all'accesso al Servizio a seguito dell'accettazione della presente Convenzione.

### 3. Credenziali di accesso al Servizio e responsabilità del Fruitore e dell'Incaricato.

**3.1** E' onere del Fruitore e, segnatamente, del suo Incaricato custodire le credenziali assegnate, adottando tutte le misure idonee ad impedirne la conoscibilità a soggetti terzi e l'utilizzo non autorizzato. A tal fine, il Fruitore ed il suo Incaricato esonerano espressamente il sistema camerale e la società InfoCamere, in qualità di gestore informatico del Servizio, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'utilizzo illegittimo o non autorizzato delle credenziali di accesso assegnate.

### 4. Disponibilità del Servizio. Interventi di manutenzione ed adeguamento.

**4.1** L'accesso al Servizio è disponibile al sito <https://verifichepa.infocamere.it> dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali, salvo modiche comunicate da InfoCamere.

**4.2** InfoCamere potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sui sistemi informatici, riservandosi a tal fine il diritto di interrompere in qualsiasi momento il Servizio per il periodo di tempo ritenuto necessario.

**4.3** E' onere del Fruitore dotarsi dei dispositivi hardware e della connessione internet per l'accesso al Servizio.

## **5. Conclusione della Convenzione. Recesso**

5.1 La Convenzione si intende conclusa all'atto della ricezione, all'indirizzo PEC del Fruitore, della comunicazione, da parte di InfoCamere, di abilitazione delle credenziali (user-id e password) per l'accesso al Servizio.

Nell'ipotesi in cui InfoCamere renda disponibili ulteriori procedure di autenticazione sicura, la Convenzione si intenderà conclusa al momento del primo accesso al Servizio.

5.2 In ogni momento le parti hanno facoltà di recedere liberamente e senza preavviso dalla Convenzione con apposita comunicazione da inviare:

- per InfoCamere: casella Pec protocollo@pec.infocamere.it;

- per il Fruitore: al riferimento PEC presente in IPA.

## **6. Limitazione di responsabilità**

6.1 InfoCamere si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l'accesso al Servizio per tutto il periodo indicato all'art.4, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad InfoCamere stessa.

6.2 Inoltre InfoCamere, in virtù del proprio ruolo di gestore del sistema informatico delle Camere di Commercio, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio alla data indicata al momento dell'estrazione. Il Fruitore e l'Incaricato pertanto prendono atto ed accettano di esonerare InfoCamere da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze od incompletezza delle informazioni contenute negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio.

6.3 InfoCamere non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nelle presenti condizioni generali.

## **7. Obblighi del Fruitore e dell'Incaricato**

7.1 Il Fruitore e il suo Incaricato assumono l'obbligo di accedere ed utilizzare il Servizio esclusivamente per le finalità di cui all'art.2.1, assumendo ogni responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente dei dati estratti.

In particolare, il Fruitore ed il suo Incaricato prendono atto che è espressamente vietata la rivendita, la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma (meccanica, cartacea, informatica, etc.) di dati e documenti estratti tramite accesso al Servizio.

In proposito, InfoCamere si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, anche attraverso strumenti di tracciatura e monitoraggio.

7.2 In considerazione della titolarità da parte di InfoCamere delle soluzioni informatiche funzionali all'erogazione del Servizio, l'utilizzo dello stesso deve svolgersi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di InfoCamere.

7.3 Il Fruitore ed il suo Incaricato si obbligano ad utilizzare il Servizio ed a trattare i dati acquisiti tramite esso nel rispetto dei migliori standard di sicurezza e in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di privacy, garantendo il pieno rispetto di tali obbligazioni.

## **8. Variazioni ed interruzione del Servizio**

8.1 Il Fruitore ed il suo Incaricato prendono atto ed accettano che potranno essere modificate le condizioni della presente Convenzione, variando in particolare anche le modalità di accesso al Servizio e le modalità e la tipologia di dati oggetto di acquisizione.

8.2 InfoCamere si riserva il diritto di interrompere, in qualsiasi momento ed in via definitiva, il Servizio messo a disposizione attraverso il sito web <https://verifichepa.infocamere.it>. L'interruzione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, in caso di sopravvenute modifiche alla normativa vigente in materia di decertificazione ovvero in caso di mutamento degli strumenti e dei mezzi tecnologici per l'accesso ai dati. L'interruzione definitiva del Servizio verrà comunicata sul sito e/o via PEC o con altre modalità ritenute opportune.

## **9. Legge applicabile, mediazione e foro competente**

9.1 Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.

9.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione, ai sensi del D.lgs. 28/2010 così come integrato e modificato dal D.M. 180/2010, presso il servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Roma, il cui Regolamento si dichiara di conoscere ed accettare.

9.3 In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le stesse controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma.

**Si richiede di aderire al Servizio per le finalità di cui all'art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. "decertificazione"), dichiarando a tal fine di ben conoscere ed accettare la Convenzione.**

Accetto       Non accetto

Si dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni generali: art. 3 (Credenziali di accesso al servizio e responsabilità del Fruitore); art. 5 (recesso di InfoCamere); art. 6 (limitazioni di responsabilità di InfoCamere); art. 9 (mediazione e foro competente).

Accetto       Non accetto





## CONVENZIONE

### 1. Definizioni

1.1 **Camere di Commercio:** gli enti pubblici di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che, attraverso la propria società consortile InfoCamere, svolgono le funzioni di tenuta e gestione del Registro delle Imprese.

1.2 **InfoCamere:** la società consortile di informatica per azioni delle Camere di Commercio, che, in qualità di gestore informatico, mette a disposizione i servizi di accesso telematico al Registro delle Imprese.

1.3 **Fruitore:** la Pubblica Amministrazione iscritta all'IPA interessata alla consultazione ed estrazione di elenchi di PEC contenuti nel Registro delle Imprese, in base all'art. 16, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.4 **Incaricato:** il soggetto che, per l'espletamento delle attività a cui è preposto nell'Amministrazione di appartenenza, ha già richiesto, in nome e per conto del Fruitore, il rilascio delle credenziali di accesso all'area riservata del sito web <https://verifichepa.infocamere.it>.

### 2. Oggetto e modalità di accesso

2.1 Con la presente Convenzione InfoCamere, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, concede al Fruitore e, segnatamente, al suo Incaricato l'accesso al servizio di consultazione e di estrazione di elenchi di PEC contenute nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito "Servizio").

Il Servizio permette di effettuare ricerche di elenchi di PEC, mediante i seguenti parametri: codice Comune e codice ATECO (attività economica). A seguito della ricerca, si potrà ottenere un elenco contenente, per ciascuna impresa, oltre al relativo indirizzo di PEC, la denominazione, il codice fiscale, la sigla della provincia ed il numero REA.

2.2 L'accesso al Servizio da parte del Fruitore e, segnatamente, del suo Incaricato avviene attraverso le credenziali (user-id e password) già rilasciate all'indirizzo PEC del Fruitore dichiarato nel modulo di richiesta di accesso all'area riservata del sito <https://verifichepa.infocamere.it>.

Tali credenziali saranno abilitate all'accesso al Servizio a seguito dell'accettazione della presente Convenzione.

### 3. Credenziali di accesso al Servizio e responsabilità del Fruitore e dell'Incaricato.

3.1 E' onere del Fruitore e, segnatamente, del suo Incaricato custodire le credenziali assegnate, adottando tutte le misure idonee ad impedirne la conoscibilità a soggetti terzi e l'utilizzo non autorizzato. A tal fine, il Fruitore ed il suo Incaricato esonerano espressamente il sistema camerale e la società InfoCamere, in qualità di gestore informatico del Servizio, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'utilizzo illegittimo o non autorizzato delle credenziali di accesso assegnate.

### 4. Disponibilità del Servizio. Interventi di manutenzione ed adeguamento.

4.1 L'accesso al Servizio è disponibile al sito <https://verifichepa.infocamere.it> dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali, salvo modiche comunicate da InfoCamere.

4.2 InfoCamere potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sui sistemi informatici, riservandosi a tal fine il diritto di interrompere in qualsiasi momento il Servizio per il periodo di tempo ritenuto necessario.

4.3 E' onere del Fruitore dotarsi dei dispositivi hardware e della connessione internet per l'accesso al Servizio.

## **5. Conclusione della Convenzione. Recesso**

5.1 La Convenzione si intende conclusa all'atto della ricezione, all'indirizzo PEC del Fruitore, della comunicazione, da parte di InfoCamere, di abilitazione delle credenziali (user-id e password) per l'accesso al Servizio.

Nell'ipotesi in cui InfoCamere renda disponibili ulteriori procedure di autenticazione sicura, la Convenzione si intenderà conclusa al momento del primo accesso al Servizio.

5.2 In ogni momento le parti hanno facoltà di recedere liberamente e senza preavviso dalla Convenzione con apposita comunicazione da inviare:

- per InfoCamere: casella Pec protocollo@pec.infocamere.it;
- per il Fruitore: al riferimento PEC presente in IPA.

## **6. Limitazione di responsabilità**

6.1 InfoCamere si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l'accesso al Servizio per tutto il periodo indicato all'art.4, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad InfoCamere stessa.

6.2 Inoltre InfoCamere, in virtù del proprio ruolo di gestore del sistema informatico delle Camere di Commercio, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio alla data indicata al momento dell'estrazione. Il Fruitore e l'Incaricato pertanto prendono atto ed accettano di esonerare InfoCamere da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze od incompletezza delle informazioni contenute negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio.

6.3 InfoCamere non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nelle presenti condizioni generali.

## **7. Obblighi del Fruitore e dell'Incaricato**

7.1 Il Fruitore e il suo Incaricato assumono l'obbligo di accedere ed utilizzare il Servizio esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e nei limiti della normativa vigente, assumendo ogni responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente degli indirizzi di PEC estratti.

In particolare, il Fruitore ed il suo Incaricato prendono atto che è espressamente vietata la rivendita, la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma (meccanica, cartacea, informatica, etc.) degli indirizzi di PEC estratti tramite accesso al Servizio.

In proposito, InfoCamere si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, anche attraverso strumenti di tracciatura e monitoraggio.

7.2 In considerazione della titolarità da parte di InfoCamere delle soluzioni informatiche funzionali all'erogazione del Servizio, l'utilizzo dello stesso deve svolgersi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di InfoCamere.

7.3 Il Fruitore ed il suo Incaricato si obbligano ad utilizzare il Servizio ed a trattare gli indirizzi di PEC acquisiti tramite esso nel rispetto dei migliori standard di sicurezza e in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di privacy, garantendo il pieno rispetto di tali obbligazioni.

## **8. Variazioni ed interruzione del Servizio**

8.1 Il Fruitore ed il suo Incaricato prendono atto ed accettano che potranno essere modificate le presenti condizioni generali, variando in particolare anche le modalità di accesso al Servizio e le modalità di consultazione ed estrazione degli elenchi di PEC.

8.2 InfoCamere si riserva il diritto di interrompere, in qualsiasi momento ed in via definitiva, il Servizio messo a disposizione attraverso il sito web <https://verifichepa.infocamere.it>. L'interruzione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, in caso di sopravvenute modifiche alla normativa vigente in

materia di decertificazione ovvero in caso di mutamento degli strumenti e dei mezzi tecnologici per l'accesso agli elenchi di PEC. L'interruzione definitiva del Servizio verrà comunicata sul sito e/o via PEC o con altre modalità ritenute opportune.

**9. Legge applicabile, mediazione e foro competente**

9.1 Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.

9.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione, ai sensi del D.lgs. 28/2010 così come integrato e modificato dal D.M. 180/2010, presso il servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Roma, il cui Regolamento si dichiara di conoscere ed accettare.

9.3 In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le stesse controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma.

**Si richiede di aderire al Servizio, dichiarando a tal fine di ben conoscere ed accettare la Convenzione.**

Accetto       Non accetto

Si dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni generali: art. 3 (Credenziali di accesso al servizio e responsabilità del Fruitore); art. 5 (recesso di InfoCamere); art. 6 (limitazioni di responsabilità di InfoCamere); art. 9 (mediazione e foro competente).

Accetto       Non accetto

# "InfoCamere"

Società Consortile di Informatica  
delle Camere di Commercio Italiane per azioni

Allegato D, composto di n.11 fogli,  
alla determinazione n.97/S.G. del 29/05/12



**verifichePA**

Il servizio delle Camere di Commercio  
per le Pubbliche Amministrazioni  
per la verifica dell'autocertificazione d'impresa

## Manuale Utente

Versione doc:	1.0.0	Data Versione:	19 / 04 / 2012
Descr. modifiche:	Non Applicabile		
Motivazioni :	Prima emissione		



## Indice generale

<b>1.Introduzione al documento</b>	<b><u>3</u></b>
1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente emissione	<u>3</u>
1.2 Scopo e campo di applicazione del documento	<u>3</u>
1.3 Livello di riservatezza	<u>3</u>
1.4 Riferimenti	<u>3</u>
1.5 Termini e definizioni	<u>3</u>
<b>2 VerifichePA – il portale</b>	<b><u>4</u></b>
2.1 Orario di servizio	<u>4</u>
<b>3 Registrazione nuovo utente</b>	<b><u>5</u></b>
3.1 Procedura online	<u>5</u>
3.1.1 Step 1 - Inserimento dati	<u>5</u>
3.1.2 Step 2 - Conferma dati	<u>5</u>
3.1.3 Step 3 - Stampa modulo attivazione utenza	<u>5</u>
3.1.4 Step 4 - Invio modulo attivazione utenza	<u>5</u>
3.2 Ottenimento credenziali	<u>6</u>
3.2.1 Mail attivazione account	<u>6</u>
3.2.2 Primo accesso	<u>6</u>
3.2.3 Caratteristiche dell'utenza	<u>6</u>
<b>4 I servizi</b>	<b><u>7</u></b>
4.1 Servizio Elenchi PEC	<u>7</u>
4.1.1 Adesione alla convenzione	<u>7</u>
4.1.2 Utilizzo del servizio	<u>7</u>
4.2 Documento di verifica di autocertificazione	<u>9</u>
4.2.1 Adesione alla convenzione	<u>9</u>
4.2.2 Utilizzo del servizio	<u>9</u>
<b>5 Modulistica</b>	<b><u>10</u></b>
5.1 Recupero credenziali	<u>10</u>
5.2 Disattivazione servizi	<u>10</u>
5.3 Disattivazione utente	<u>10</u>
<b>6 Supporto</b>	<b><u>11</u></b>

## 1. Introduzione al documento

### 1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente emissione

Non Applicabile.

### 1.2 Scopo e campo di applicazione del documento

Il documento si configura come il “Manuale Utente” per l'utilizzo del portale “VerifichePA”.

### 1.3 Livello di riservatezza

Riservatezza del documento	Livello	Ambito di diffusione consentito
<b>X</b>	Pubblico	Il documento può essere diffuso <b>all'esterno</b> delle aziende del gruppo.
	Uso interno	Il documento può essere diffuso solo <b>all'interno</b> delle aziende del gruppo. E' consentito darne comunicazione a terzi con clausola di non diffusione.
	Riservato	Il documento <b>non può essere diffuso</b> all'interno delle aziende del gruppo. La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. L'indicazione “Riservato” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento .

### 1.4 Riferimenti

- [1] iPA - <http://www.indicepa.gov.it>  
 [2] CAD - <http://www.digitpa.gov.it/versione-stampabile/codice-dellamministrazione-digitale>

### 1.5 Termini e definizioni

In questa sezione si riportano termini e definizioni particolari e specifici del documento.

Termine	Descrizione
IPA	Indice Pubblica Amministrazione
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
CAD	Codice Amministrazione Digitale

## **2 VerifichePA – il portale**

VerifichePA è il portale realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n°183), che ha sancito il principio della “decertificazione”.

Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

VerifichePA inoltre risponde a quanto previsto dal CAD all’articolo 6 co. 1-bis fornendo elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale.

Il portale è raggiungibile all'indirizzo: <https://verifichepa.infocamere.it>

### **2.1 Orario di servizio**

I servizi del portale sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 19.00.

L'utilizzo dei servizi non è consentito al di fuori di questa fascia oraria.

### **3 Registrazione nuovo utente**

L'attivazione di una nuova utenza avviene in due momenti: una prima fase online in cui l'utente introduce i propri dati.

Al termine dei vari passaggi può scaricare un modulo pdf precompilato con i dati inseriti.

Tale documento andrà firmato e inviato al riferimento indicato.

A seguito di opportuni controlli il Supporto provvederà ad inoltrare all'utente le credenziali per l'accesso al portale.

#### **3.1 Procedura online**

##### **3.1.1 Step 1 - Inserimento dati**

Compilare i dati proposti dal form.

In particolare specificare esattamente le informazioni relative alla PA di riferimento: il codice iPA, la PEC e la categoria.

Per chiarimenti al riguardo fare riferimento al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

##### **3.1.2 Step 2 - Conferma dati**

Procedendo alla schermata successiva viene chiesto di accettare i dati inseriti al punto precedente, unitamente alla presa visione delle condizioni sulla privacy.

##### **3.1.3 Step 3 - Stampa modulo attivazione utenza**

Il terzo passo consiste nel scaricare un modulo precompilato con i dati precedentemente inseriti.

Controllare l'esattezza dei dati e firmare il modulo.

##### **3.1.4 Step 4 - Invio modulo attivazione utenza**

L'utente deve inviare il modulo al riferimento indicato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e al codice fiscale.

A questo punto la procedura è terminata e deve solo attendere la ricezione delle credenziali.

### **3.2 Ottenimento credenziali**

Le credenziali per accedere al portale vengono comunicate, successivamente all'inoltro via fax della documentazione richiesta, all'indirizzo PEC della PA fornito in fase di registrazione. Sino a quel momento non sarà possibile accedere ai contenuti privati del portale.

#### **3.2.1 Mail attivazione account**

L'attivazione avviene tramite notifica a mezzo PEC.

La mail mittente è "[verifichepa@legalmail.it](mailto:verifichepa@legalmail.it)".

Il contenuto del messaggio è simile al seguente:

*Gentile Mario Rossi,*

*la sua registrazione a VerifichePA è avvenuta con successo e le inviamo la Userid e il Codice di Accesso, che per motivi di sicurezza è provvisorio e dovrà modificarlo la prima volta che accede al Portale.*

*User: YYYYYYYY*

*Codice di Accesso: xxxxxx*

*Le ricordiamo che per poter usufruire dei servizi offerti da VerifichePa sarà necessario sottoscrivere le relative Convenzioni disponibili all'interno del portale.*

*Per ricevere ulteriori informazioni e per qualsiasi chiarimento, è a Sua disposizione un Call Center dedicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 al numero 06 64892900\*.*

*Cordiali saluti.*

#### **3.2.2 Primo accesso**

Al primo accesso verrà richiesto di aggiornare la password, perché per motivi di sicurezza quella creata dall'applicazione è già scaduta.

#### **3.2.3 Caratteristiche dell'utenza**

Si ricorda che l'utenza creata è nominale e non è possibile effettuarne una voltura verso altro destinatario.

L'utenza non è multi-sessione (vale a dire non consente accessi multipli simultanei).

La nuova password, impostata dopo il primo accesso, ha una scadenza di 6 mesi.

Al termine sarà necessario rinnovarla secondo le modalità indicate dall'applicazione.

## **4 I servizi**

### **4.1 Servizio Elenchi PEC**

Il servizio **ElenchiPEC** offre la possibilità di ottenere liste di indirizzi PEC relativi ad un gruppo di imprese che rispondono a parametri di ricerca scelti.

La ricerca riguarda solo le sedi legali non cancellate e le sole società di persone e di capitali.

#### **4.1.1 Adesione alla convenzione**

Prima di utilizzare il servizio occorre aderire alla convenzione di utilizzo.

La prima volta che si accede al servizio l'applicazione propone il testo della convenzione chiedendo l'esplicita accettazione delle condizioni presentate.

Successivamente all'accettazione di tali condizioni, l'applicazione darà comunicazione all'utente dell'avvenuta abilitazione al servizio tramite mail, all'indirizzo PEC della PA fornito in fase di registrazione.

#### **4.1.2 Utilizzo del servizio**

La richiesta di Elenco avviene in 3 passi:

- si impostano i parametri di ricerca e si procede alla richiesta di elenco
- il sistema esegue il conteggio delle imprese individuate, per i parametri scelti, se il numero totale non supera le 3000 posizioni il sistema procede con il salvataggio dei parametri dell'elenco
- in modalità differita il sistema elabora l'elenco, lo rende disponibile nell'Area Download e, se richiesto, lo invia all'indirizzo PEC del richiedente

L'elenco è costituito da tutte le imprese che soddisfano i criteri specificati; per ciascuna di queste si restituisce denominazione, codice fiscale, sigla provincia, numero REA, indirizzo PEC. Il formato dell'elenco è CSV in modo che le informazioni possano essere importate in un foglio di calcolo.

#### **Richiesta elenco**

Nella maschera iniziale degli Elenchi si possono valorizzare i parametri di selezione Imprese per le quali si desidera ricevere l'indirizzo PEC.

A. **Comune**, campo obbligatorio

B. **Attività economica ISTAT** : selezionare le attività ISTAT di interesse nell'ambito della codifica ATECO 2007; si possono selezionare fino ad un massimo di 3 codici attività

C. **Nome elenco**: oltre ai parametri di selezione l'utente deve inserire il nome dell'elenco.

D. **Invio tramite mail**: l'utente ha la possibilità, selezionando il check, di ricevere l'elenco direttamente all'indirizzo PEC.

Impostati i criteri di selezione di interesse, premere il tasto **SALVA** per procedere con la richiesta dell'elenco.

Il sistema, in base ai parametri di selezione, calcola il numero di imprese individuate. Il limite massimo di posizioni estraibili è 3000. Se viene superato questo limite il sistema non permette il salvataggio dell'elenco; in questo caso è necessario agire sui parametri di estrazione (comune e codice attività) per restringere l'insieme.

Nel caso in cui il numero di posizioni selezionate non superi la soglia il sistema salva i parametri dell'elenco richiesto e li riepiloga visualizzandoli a video.

Il sistema produce, in differita, l'elenco imprese e lo deposita nell'**Area Download**. Se richiesto dall'utente l'elenco prodotto viene inviato all'utente all'indirizzo PEC specificato al momento di richiesta credenziali.

### **Estrazione elenco**

Gli elenchi PEC richiesti dall'utente sono raccolti e disponibili per un breve periodo nell'area Download del portale.

La pagina di Download contiene la lista degli elenchi richiesti evasi o ancora in fase di evasione.

Per ogni elenco vengono riportati:

- Nome Elenco
- Codice Identificativo
- Stato Avanzamento
- Data Richiesta
- Link al documento, nel caso sia disponibile l'elenco
- Tempo rimasto

E' possibile, inoltre filtrare gli elenchi, per **Data Richiesta** e **Stato Avanzamento Richiesta**.

Per estrarre il documento di interesse valorizzare il pulsante di selezione a fianco della denominazione e premere il tasto **DOWNLOAD**.

## 4.2 Documento di verifica di autocertificazione

Il servizio eroga documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alle Pubbliche Amministrazioni da imprese e persone relativamente a quanto contenuto nel Registro Imprese.

I Documenti richiesti sono subito disponibili online in formato elettronico.

### 4.2.1 Adesione alla convenzione

Prima di utilizzare il servizio occorre aderire alla convenzione di utilizzo.

La prima volta che si accede al servizio l'applicazione propone il testo della convenzione chiedendo l'esplicita accettazione delle condizioni presentate.

Successivamente all'accettazione di tali condizioni, l'applicazione darà comunicazione all'utente dell'avvenuta abilitazione al servizio tramite mail, all'indirizzo PEC della PA fornito in fase di registrazione.

### 4.2.2 Utilizzo del servizio

Dopo essere stati abilitati all'utilizzo del servizio, si potrà accedere all'area dedicata alla consultazione del “documento di verifica di autocertificazione”.

L'applicazione propone un form in cui si richiede la valorizzazione obbligatoria dei seguenti campi:

- **DATI PA**
  - **protocollo interno PA** (codice univoco con cui l'amministrazione procedente identifica la pratica)
  - **causale richiesta** (motivazione per cui si richiede il documento di verifica di autocertificazione. Es: “Gara d'appalto, Finanziamenti, ecc.”)
- **DATI IMPRESA**
  - **codice fiscale impresa**

Dopo aver sottomesso la richiesta l'applicazione ritorna a video il documento in formato pdf.

Nel frontespizio sono riportati i dati impostati nella richiesta unitamente alle informazioni sulla PA e sulla user precedenti.



## **5 Modulistica**

Alcune funzionalità sono disponibili solo previa compilazione e successivo inoltro al Supporto di moduli già predisposti nel Portale.

### **5.1 Recupero credenziali**

In caso di smarrimento di userid e/o password, scaricare dal portale l'apposito modulo, compilarlo in ogni sua parte e spedirlo al riferimento indicato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale.

Il Supporto provvederà all'inoltro a mezzo PEC delle credenziali di accesso smarrite.

### **5.2 Disattivazione servizi**

Per la disattivazione di uno o più servizi precedentemente sottoscritti, scaricare dal portale l'apposito modulo, compilarlo in ogni sua parte e spedirlo al riferimento indicato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale.

Il Supporto provvederà alla disattivazione comunicandola poi a mezzo PEC.

### **5.3 Disattivazione utente**

Per la disattivazione dell'utenza scaricare dal portale l'apposito modulo, compilarlo in ogni sua parte e spedirlo al riferimento indicato unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale.

Il Supporto provvederà alla disattivazione comunicandola poi a mezzo PEC.

Attenzione: un'utenza disattivata non è più riattivabile.

## **6 Supporto**

InfoCamere mette a disposizione degli utenti un Supporto, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00.

Il riferimento telefonico è: 06/64892900.

Per conoscere il costo della chiamata, consultare il proprio operatore di telefonia fissa o mobile.